

CITTÀ DI BISCEGLIE
Verbale del Collegio dei Revisori n.26.2026

L'anno 2026, il giorno 8 giugno, alle ore 17,30 dietro regolare convocazione del presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei Sigg. Mario Aulenta, Arcangelo Bicchieri e Sandro Tramacere, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 02/06/2026, recante: *“Definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Adesione alla procedura di cui all'articolo 10-quinquies del D.L. n.38 del 27/03/2026, convertito in legge n. 88 del 22/05/2026”*.

La richiesta è giunta con email datata 05/06/2026 dalla Ripartizione Finanziaria del Comune di Bisceglie, giusta nota prot. 42652 del 05/06/2026.

Il Collegio deve preliminarmente dar conto che il Documento Unico di Programmazione, 2026 - 2028 è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 89 in data 24 settembre 2025, che in data 27 gennaio 2026 è stata approvata, con deliberazione n. 3, la Nota di Aggiornamento allo stesso e che nella medesima data è stato approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14, il Bilancio di Previsione 2026 - 2028.

Il Collegio ha esaminato la documentazione trasmessa, comprensiva di pareri di regolarità, ex art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio richiama l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del TUEL (D.lgs. 267/2000), come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, ove l'organo di revisione deve esprimere parere sulle proposte di regolamento riguardanti l'applicazione dei tributi locali e le entrate. La delibera consiliare in esame, pur non avendo formalmente la struttura di un regolamento, assume la qualifica di delibera avente natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Viene quindi valutata la proposta di deliberazione consiliare n. 54 presentata in data 2 giugno 2026, concernente l'adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88, sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000.

Si considera che l'ente, mediante la proposta di delibera di cui all'oggetto intende avvalersi dell'istituto della "rottamazione quinquies" per i debiti relativi a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Inoltre, nella relazione del Dirigente della Ripartizione Finanziaria allegata agli atti, è valutata la convenienza economica e finanziaria dell'attivazione della cd. "rottamazione quinquies", di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199, che è stata introdotta a favore degli enti territoriali, in sede di conversione dell'art. 10-quinquies, D.L. 27/3/2026 n. 38, per le entrate comunali la cui riscossione sia stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023.

Il Collegio ritiene che si possa rispettare il termine perentorio del 30 giugno ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente ed ai fini della trasmissione della delibera all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdE-R), così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88; ritiene altresì che lo schema di deliberazione sia stato predisposto nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e che in detta proposta non compaiano deroghe alla disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata.

Il Collegio, sulla base della relazione del Dirigente della Ripartizione Finanziaria constatata altresì che, quanto ai carichi iscritti a ruolo rientranti nella cd. rottamazione quinquies di cui al presente parere, nessuno di essi risulti iscritto nei residui attivi

(salvo una minima somma leggibile quale residuo, cfr. punto 1, Relazione impatto), essendo stati già stralciati, in anni passati, per essere ritenuti di dubbia esigibilità, di guisa che gli incassi ad incamerarsi costituirebbero entrate aggiuntive di bilancio (*id est*: sopravvenienze attive).

Dalla narrativa che precede, certamente non possono emergere effetti negativi sul risultato di amministrazione, e sono comunque presenti i pareri tecnico e contabile, come espressi dal Responsabile del servizio finanziario.

Pertanto, dalla documentazione ricevuta e per quanto sin qui riferito, si può esprimere parere favorevole all'approvazione della proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e si raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), a fini di tempestiva efficacia.

Del che è verbale, redatto alle ore 18,30

Mario Aulenta

Arcangelo Bicchieri

Sandro Tramacere

